

5478.

M



17406/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA D
CONSIGLIO
DEL 18/04/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUIGI LANZA
- Dott. GIACOMO PAOLONI
- Dott. ANNA MARIA FAZIO
- Dott. ANNA PETRUZZELLIS
- Dott. GAETANO DE AMICIS

- Presidente - SENTENZA N. 682
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERAL N. 10855/2012
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) NERUS ILJA N. IL 17/07/1948

avverso la sentenza n. 33/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 31/01/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. EDUARDO SCARBACCIONE,
che ha chiesto il rigetto del ricorso -

Uditi i difensori Avv.; Avv. FRANCESCO PICCIRILLO
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso -

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 31 gennaio – 8 febbraio 2012 la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione di Nerus Ilja, avanzata dalla Russia in relazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa in data 11 febbraio 2008 dal Giudice federale presso il Tribunale rionale di Mosca, subordinando l'extradizione, ex art. 699 cod. proc. pen., alla condizione che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'extradizione è stata concessa, l'estradata non venga sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza, né assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà personale, né consegnato ad altro Stato.

2. Espone la Corte territoriale che, sulla base delle risultanze emergenti dalla documentazione allegata alla domanda di estradizione della Federazione russa, il Nerus, al fine di pagare una minore imposta doganale per ogni singola operazione, avrebbe costituito società importatrici, nonché predisposto e sottoscritto falsa documentazione utilizzata per mascherare il transito, attraverso alcune dogane russe, di rilevanti quantitativi di merce che, indicati come strumenti in ferro di fabbricazione cinese, fu accertato invece trattarsi di macchinari elettronici di fabbricazione finlandese.

3. Avverso la su indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'estradata, deducendo i seguenti motivi:

a) inosservanza dell'art. 13, comma 2, cod. pen., per mancanza e/o illogicità della motivazione con riferimento al presupposto della doppia incriminazione, sia sotto il profilo della individuazione della corrispondente figura criminosa nel codice penale italiano, sia con riferimento all'eccepta abrogazione sopravvenuta della norma incriminatrice presente nell'ordinamento russo (art. 188 del codice penale), relativa a condotte delittuose poste in essere in violazione di leggi doganali;

b) inosservanza dell'art. 5 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, che vieta l'extradizione per l'estero, quando sia richiesta per reati tributari, doganali e valutari;

c) erronea applicazione dell'art. 705 cod. proc. pen., avendo l'impugnata sentenza omissivo di dar conto della base indiziaria posta a sostegno della incriminazione, mentre nessun fatto obiettivo dimostrerebbe la responsabilità del ricorrente, nemmeno sul piano della probabilità, per il reato previsto e punito dall'art. 188 del codice penale russo, in quanto la relazione del Capitano di Giustizia del 1° luglio 2011 non esporrebbe alcun indizio individualizzante a carico del Nerus, sia con riferimento alle sue presunte firme su documenti doganali, sia con riguardo alla costituzione ed amministrazione delle società incriminate.



CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti.

5. Preliminarmente, deve rilevarsi che la necessaria verifica del rispetto del requisito della doppia incriminazione (ex artt. 13, comma 2, cod. pen. e 2 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, entrata in vigore nei confronti dello Stato richiedente dal 9 marzo 2000) precede la valutazione inerente alla consistenza della base indiziaria emergente dalla documentazione allegata a sostegno della domanda estradizionale (ex art. 12 della su citata Convenzione).

6. Dalla disamina della motivazione dell'impugnata pronuncia risulta omissivo l'indispensabile controllo sulla previsione bilaterale del fatto oggetto della domanda di estradizione, né risulta accertata la vigenza, nell'ambito dell'ordinamento richiedente, della norma incriminatrice che sarebbe posta a fondamento di tale domanda (art. 188 del codice penale russo), avuto riguardo al fatto che la sua intervenuta abrogazione è stata documentalmente eccepita dalla difesa nel corso della procedura di consegna.

Su tali profili, pertanto, si rende necessario un nuovo esame da parte della Corte territoriale, che potrà, se del caso, avvalersi degli strumenti integrativi delle informazioni trasmesse, a norma dell'art. 13 della Convenzione europea di estradizione, tenuto conto del fatto che dalla documentazione allegata alla domanda estradizionale sembrano emergere fattispecie di natura fiscale e doganale, e che l'art. 2 del Secondo Protocollo addizionale alla predetta Convenzione (sottoscritto a Strasburgo il 17 marzo 1978, reso esecutivo in Italia con legge 18 ottobre 1984, n. 755, ed entrato in vigore nei confronti della Russia dal 9 marzo 2000) costituisce la norma di riferimento in materia, avendo sostituito l'art. 5 della Convenzione di estradizione, contenente disposizioni in materia di reati fiscali.

7. Peraltro, con riguardo all'extradizione per l'estero, richiesta per i reati di contrabbando e di natura fiscale, è necessario rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito:

- a) che con la modifica dell'art. 5 della Convenzione europea di estradizione, concernente i reati fiscali, intervenuta ai sensi dell'art. 2 del secondo Protocollo addizionale, anche per il reato di contrabbando è consentita l'extradizione, qualora entrambi gli ordinamenti ne prevedano la punizione con pena restrittiva della libertà non inferiore a un anno, requisito che deve intendersi riferito alla pena edittale massima (Sez. 6, n. 3556 del 28/09/2000, dep. 07/11/2000, Rv. 217288);
- b) che a seguito della depenalizzazione dei reati di contrabbando doganale, operata dall'art. 25 D. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, la violazione dell'art. 282 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, punita con la pena della multa da due a dieci volte i diritti di confine dovuti, costituisce illecito amministrativo se l'ammontare

di detti diritti di confine non superi lire sette milioni e non ricorrano le circostanze indicate dall'art. 295, comma secondo, come previsto dall'art. 295 - bis, introdotto dall'art. 25 del D. lgs. citato. Al fini dell'estradizione per l'estero, pertanto, assume importanza decisiva, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione Europea in tema di estradizione, che la concreta fattispecie dell'illecito, secondo la legge italiana, esuli dalla previsione che dà vita al semplice illecito amministrativo e dia luogo, invece, ad un reato punibile con la pena restrittiva di almeno un anno, riferito alla pena edittale massima (Sez. 6, n. 3556 del 28/09/2000, dep. 07/11/2000, Rv. 217289);

c) che, con riguardo alla fattispecie di omessa dichiarazione dei redditi, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, il principio della "doppia incriminabilità specifica" va inteso nel senso che tra le figure penalmente rilevanti dell'una e dell'altra legislazione vi sia una equivalenza delle concezioni repressive, senza pretendere una loro totale sovrapposibilità, essendo inevitabile la modulazione delle varie ipotesi di reato rispetto alla specificità e complessità delle discipline fiscali. Ne consegue che non assumono rilievo le soglie di punibilità, legate all'ammontare delle imposte evase, previste dalla legislazione italiana (Sez. 6, Sentenza n. 38954 del 19/09/2003 Cc. (dep. 14/10/2003) Rv. 226671; Sez. 6, Sentenza n. 16198 del 18/02/2008 Cc. (dep. 17/04/2008) Rv. 239675).

8. Ne discende l'annullamento con rinvio della gravata pronuncia, ai fini di una nuova deliberazione da parte della Corte territoriale, che dovrà adeguarsi ai su esposti principi di diritto, dandone adeguatamente conto in motivazione.


La Cancelleria provvederà all'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 203, disp. att., cod. proc. pen. .

P.Q.M.


annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuova deliberazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 203, disp. att. c.p.p. .

Così deciso in Roma, li, 18 aprile 2012

Il Consigliere estensore
Gaetano De Amicis



Il Presidente
Luigi Lanza



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL - 9 MAG 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Piera Esposito